

OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO

viale dell'Università, 16
35020 Legnaro (PD)
tel +39 049 8272561
fax +39 049 8272545
centro.ovud@unipd.it
centro.ovud@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – Premesse

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico - OVUD dell'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") ed il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto l'espletamento del **Servizio per attività di mantenimento e sviluppo di una banca dati relativa alle patologie degli animali da compagnia, con particolare riferimento a quelle comuni agli animali e all'uomo nella Regione Veneto** da svolgersi presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico - OVUD

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto di **Servizio per attività di mantenimento e sviluppo della banca dati relativa alle patologie degli animali da compagnia, con particolare riferimento a quelle comuni agli animali e all'uomo nella Regione Veneto** da svolgersi presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico - OVUD prevede, a pena di esclusione, i seguenti requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in esame:

- capacità di mantenere e sviluppare i contatti con i medici veterinari della Regione Veneto;
- maturata esperienza nel settore della progettazione di sistemi di sorveglianza delle malattie degli animali da compagnia;
- capacità di implementare il database, verificare la qualità dei dati immessi, produrre report e studi analitici sulla situazione sanitaria delle popolazioni di animali da compagnia;
- disponibilità a svolgere il servizio 3/4 giorni alla settimana da concordarsi con il Direttore dell'Ospedale Veterinario

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico - OVUD, sito in Viale dell'Università 16 – 35020 Legnaro (PD).

Art. 3 - Stipula del Contratto. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. A tutela dell'Ente ed ai sensi di legge, l'efficacia dell'assegnazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche circa i requisiti dichiarati, con riguardo alla capacità partecipativa e circa la validità e congruità dell'offerta.
2. L'Ente, nel caso in cui le verifiche avessero esito negativo, avrà facoltà di revocare l'assegnazione e di indire una nuova procedura a spese dell'aggiudicatario, fatta salva comunque la rivalsa ai sensi di legge.
3. L'assegnatario è tenuto alla formalizzazione del contratto nelle forme di legge, entro il termine stabilito ed alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza delle predette disposizioni comporta la revoca dell'affidamento.
4. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato.
5. Il contratto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione dello stesso.
6. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
 - Lettera di Invito ed allegata Documentazione di Gara, tra cui il presente Capitolato;

- Offerta e relativa documentazione del contraente, per quanto non in contrasto con la predetta Documentazione di Gara;
- Provvedimento di Aggiudicazione dell'Ente

Art. 4 - Durata del Contratto

- 4- La durata del contratto è fissata in 12 mesi, con decorrenza dal 01/05/2016 fino al 30/04/2017.

Art. 5 - Importo economico del Contratto

1. L'importo stimato per l'appalto in oggetto risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetto a ribasso ed IVA a norma di legge.
2. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

Art. 6 – Pagamenti

1. Il pagamento avverrà secondo le scadenze concordate con l'aggiudicatario, a regolare esecuzione del contratto.
Il pagamento, ove non emergano eccezioni sul servizio e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 (trenta) giorni "f.m.d.r.f." (fine mese data ricevimento fattura), con mandato di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e, del saldo, successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 del servizio.
2. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata all'Università degli Studi di Padova — l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico - OVUD – (C.F. 80006480281 – P. IVA 00742430283) – Codice Univoco Ufficio Z3P7ST e riporterà le modalità di pagamento comprensive del conto corrente dedicato.
3. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
4. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Contraente si assume gli obblighi di "tracciabilità dei flussi finanziari", a pena di nullità assoluta del contratto. A tal fine, è tenuto a comunicare a questo Ente il numero di conto corrente "dedicato", ancorché non in via esclusiva, acceso presso una Banca ovvero presso la Società Poste Italiane S.p.A., con l'indicazione del relativo Codice IBAN. Il Contraente dovrà anche comunicare il nominativo ed il Codice Fiscale del/dei soggetto/i delegato/i ad effettuare le operazioni sul medesimo conto corrente, così come espressamente previsto dall'art. 3 della predetta Legge.
2. Tutti i movimenti finanziari che intercorrano tra il Contraente e qualsiasi soggetto che entri in contatto con esso, in quanto prestatore del servizio oggetto del presente contratto (es.: dipendenti, consulenti, fornitori), dovranno essere effettuati tramite lo stesso conto corrente dedicato.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso

banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.

6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.).

Art. 8 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per immotivata decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l'Ente procederà nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.
4. Il Contraente non è responsabile della sospensione delle prestazioni dovuta a fatti imputabili a terzi.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 11 - Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Nel caso di recesso consensuale, al Contraente spetterà un corrispettivo riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente fino al momento del recesso.
2. In ogni caso, si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, possa risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti le seguenti intestazioni: *“sospensione delle prestazioni”* e *“cessione del credito e divieto di cessione del contratto”*.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 12 - Cessione del credito e divieto di cessione del Contratto

1. E' fatto divieto al Contraente di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D. L.vo. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.L.vo. cit.

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Ente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Contraente cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Contraente stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 13 - Variazioni introdotte nel Contratto

1. L'Ente potrà richiedere al Contraente variazioni, in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sino a concorrenza di 1/5 (un quinto) del corrispettivo complessivo previsto dal contratto, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ovvero, per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del Contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi in corso di esecuzione del contratto.

1.1. In caso di aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità.

1.2. In caso di diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

2. L'Ente, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti commi, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque%) del corrispettivo complessivo del presente contratto.

2.1. In caso di aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza del 5% (cinque%) in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità.

2.2. In caso di diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del 5% (cinque%) in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

3. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte quelle variazioni che siano ritenute opportune dall'Ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Contraente maggiori oneri.

4. Il Contraente, comunque, non potrà introdurre nessuna variazione o modifica della fornitura, oggetto del contratto, se non è stata approvata dall'Ente, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, de parte del Contraente, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 14 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 16 – Controversie

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 17 - Rinvio a norme di diritto vigenti

1. Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano anche le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia:

- D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";
- R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
- Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Codice Civile;
- Normativa "antimafia", compreso il D. L.vo 6/09/2011, n. 159 e s.m.i.
- Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- Normativa sulla Privacy;
- Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori.